

A seguito della pubblicazione dell'interpello 14/2016 del Ministero del Lavoro in materia di obbligo di sorveglianza sanitaria, **evidenziamo alcuni concetti** che possono essere lo spunto per gli approfondimenti che ognuno potrà condividere con il proprio "Medico Competente" ed il Tecnico incaricato della gestione della sicurezza:

Soggetti tenuti alla sorveglianza sanitaria	TUTTI I DATORI DI LAVORO sono tenuti a verificare, e poi monitorare nel tempo, la situazione sanitaria di TUTTI I DIPENDENTI e COLLABORATORI in relazione al lavoro effettivamente svolto (nessuna mansione è esclusa)
Costo della sorveglianza sanitaria	Gli oneri economici sono completamente a carico del datore di lavoro, compresi eventuali costi per gli spostamenti che fossero necessari per le visite di controllo.
Tempo necessario	Il tempo necessario per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, anche per gli eventuali spostamenti, è considerato orario di lavoro e, come tale, deve essere retribuito.
Lavoratori Distaccati	Sul distaccante permangono i normali obblighi di formazione e grava l'obbligo di formazione ed informazione sui rischi connessi al distacco. Sul distaccatario gravano tutti gli altri oneri relativi alla sicurezza sia in termini di prevenzione che di protezione (DPI) inclusa la sorveglianza sanitaria in rapporto alla durata del distacco e/o ai rischi cui espone il lavoratore.

Il rispetto delle norme sull'igiene e sicurezza del lavoro è anche condizione essenziale per usufruire di benefici contributivi e normativi.

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. **Il datore di lavoro**, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

g) **inviare** i lavoratori alla **visita medica entro le scadenze** previste dal programma di sorveglianza sanitaria e **richiedere al medico competente** l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

bb) **vigilare** affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Art. 3. Campo di applicazione

6) Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, **tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario**, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. (...)

Ricordiamo a tutti che la gestione dell'igiene e sicurezza sul lavoro è esclusa delle competenze e responsabilità del nostro studio.